Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DELL'11 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% 1977/1988 e 1978/1988 (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — 1) Speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 (Estinzione dei debiti degli Enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera); 3) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera); 4) Speciali certificati di credito 10% - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'Assistenza ospedaliera). — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione effettuata il 2 aprile 1984. — PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1923)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1195.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

giustizia costituzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **1196.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

farmacologia molecolare;

psicopatologia generale dell'età evolutiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1197.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sintassi e stilistica della lingua italiana.

Art. 2.

Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sintassi e stilistica della lingua italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1198.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2456, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

applicazioni della matematica all'economia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1199.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia linguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 220

LEGGE 9 maggio 1984, n. **118.**

Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 1984.

Registrazione e targatura delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 10 e 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con i quali sono stati previsti la registrazione ed il rilascio di una targa di identificazione per le macchine operatrici demandando al Ministro dei trasporti l'emanazione di decreti per stabilire le relative specifiche tecniche e funzionali nonché le necessarie procedure;

Visto l'art. 15 della legge 25 novembre 1975, n. 707, che, prescrivendo la rifrangenza del fondo delle targhe di immatricolazione, dà facoltà al Ministro dei trasporti di stabilirne le caratteristiche;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 25 giugno 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, in data 29 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, e in data 11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1982, tutti relativi alle caratteristiche delle targhe a fondo retroriflettente per i veicoli a motore e per quelli da essi rimorchiati;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983, che ha fissato i prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Le macchine operatrici semoventi, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, debbono essere munite posteriormente di una targa di identificazione, contenente i dati di registrazione.

Le macchine operatrici trainate, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, debbono essere munite lateralmente di una targa di identificazione contenente i dati di registrazione; debbono inoltre essere munite posteriormente di una targa ripetitrice contenente i dati di identificazione del veicolo traente.

Le targhe di cui ai commi precedenti nonché quelle per la circolazione di prova debbono essere applicate secondo quanto prescritto per le macchine agricole nell'art. 336 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell'allegato V al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76.

Art. 2.

Le targhe di identificazione delle macchine operatrici debbono avere le stesse caratteristiche previste dai decreti ministeriali citati nelle premesse per le corrispondenti targhe delle macchine agricole, tranne che per il colore del marchio ufficiale della Repubblica italiana nonché dei caratteri sia della sigla della provincia che del contrassegno di registrazione che è rosso anziché nero ed altresì per la sigla « MACC. OP. » che, posta in sostituzione della sigla « RIM. AGR. », è di colore nero anziché rosso; rimangono invariati il colore giallo e le caratteristiche rifrangenti del fondo.

Le targhe di prova per macchine operatrici hanno le stesse caratteristiche delle analoghe targhe delle macchine agricole, tranne che per il colore del marchio ufficiale e dei caratteri alfanumerici che è rosso anziché nero ed altresì per le lettere M ed O che sono poste in sostituzione delle lettere M ed A, fermo restando, per esse e per la lettera P, il colore verde.

Le targhe ripetitrici della targa di identificazione della macchina operatrice trainante hanno le medesime caratteristiche, ivi compreso il colore nero dei caratteri, previste per le targhe ripetitrici per rimorchi agricoli dalle quali si distingueranno unicamente per la diversa progressione dei caratteri alfanumerici riprodotti su di esse a cura degli interessati.

Art. 3.

I dati riportati sulla targa di identificazione contengono la sigla della provincia presso la quale la macchina operatrice è stata registrata per la prima volta, sigla corrispondente a quanto riportato nella tabella *A* dell'art. 333 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e successive integrazioni, seguita dal contrassegno progressivo di registrazione.

Soltanto nel caso di deterioramento, distruzione, smarrimento o sottrazione della targa, si provvede ad una nuova registrazione della macchina operatrice ed al rilascio di una nuova targa di identificazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il contrassegno di cui al primo comma è costituito: da due caratteri alfabetici seguiti da tre caratteri numerici per le macchine agricole semoventi; da un carattere alfabetico seguito da quattro caratteri numerici per le macchine operatrici trainate; da un carattere alfabetico seguito da due caratteri numerici per le targhe di prova.

I caratteri alfabetici costituenti, in combinazione con i caratteri numerici, il contrassegno di registrazione sono, nell'ordine, i seguenti: A, E, F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.

La progressione dei contrassegni di registrazione potrà, ove ritenuto necessario, essere aggiornata dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La medesima direzione generale provvederà ad emanare le disposizioni necessarie per le operazioni di registrazione delle macchine operatrici nonché per il carico e lo scarico contabile delle targhe.

Art. 4.

Il certificato di circolazione delle macchine operatrici deve riportare i dati anagrafici e di residenza del proprietario.

Il trasferimento di proprietà e/o di residenza del proprietario ovvero l'avvenuta cessazione dalla circolazione della macchina operatrice devono essere comunicati dal proprietario entro dieci giorni al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile. Detto ufficio provvede alle proprie incombenze e rilascia un nuovo certificato di circolazione, senza assegnare una nuova targa.

I dati relativi ai trasferimenti di proprietà e/o di residenza del proprietario devono essere inseriti a cura dell'ufficio provinciale competente nel sistema informativo del centro elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede ad archiviare i dati anagrafici precedenti.

Le modalità di comunicazione delle variazioni di cui al secondo comma e quelle di rilascio del certificato di circolazione saranno stabilite dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

I disegni quotati dei vari tipi di targhe relativi a macchine operatrici sono riprodotti nelle figure allegate al presente decreto.

Art. 6.

I dati di registrazione riportati sulla targa di identificazione delle macchine operatrici sono assegnati allo atto del rilascio del certificato di circolazione per le macchine immesse in circolazione per la prima volta a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo decreto ministeriale e all'atto del rilascio della targa di identificazione per le macchine già in circolazione. Per queste ultime, la persona fisica o giuridica che risulta proprietaria della macchina operatrice dovrà presentare richiesta di assegnazione della targa al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile nei termini che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.

Per le macchine operatrici semoventi, per le quali il certificato di circolazione sia stato rilasciato per la prima volta entro il 5 marzo 1982, e per quelle immesse successivamente in circolazione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui ai decreti del Ministro dei trasporti in data 9 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982 e in data 12 gennaio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1984, l'obbligo della dotazione del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla, di cui al quinto comma dell'art. 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, decorre dal momento del rilascio della targa di identificazione.

Art. 7.

Per la fabbricazione e la distribuzione nonché per i prezzi di vendita delle targhe di cui al presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per le macchine agricole.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Fig. 1. — TARGA IDENTIFICAZIONE MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Fig. 2. — TARGA IDENTIFICAZIONE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE

Fig. 3. — TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI

Fig. 4. — TARGA RIPETITRICE DI MACCHINA OPERATRICE (altre province)

Fig. 4-*bis*. — TARGA RIPETITRICE DI MACCHINA OPERATRICE (provincia di Roma)

(2019)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 maggio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il nuovo accordo tessile parafato a Pechino il 29 marzo 1984, tra la C.E.E. e la Repubblica popolare cinese sugli scambi di prodotti tessili valido dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo all'accordo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci elencate nell'allegato *I* al presente decreto, originarie della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo (v.d. 61.01 da 410 a 470), originari della Repubblica popolare cinese è revocato.

L'importazione dei prodotti sopraindicati è soggetta alla sorveglianza della dichiarazione con fattura.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 8 maggio 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO *I*

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DALLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHE VENGONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

Cat.	V.D.	Cod. Stat.	Denominazione merce
ex 24	60.04	470; 730	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo
26	60.05 61.02	da 450 a 480 da 480 a 540	Abiti interi a maglia non elastici né gommati e tessuti per donna, ragazza e bambini
66	62.01	da 100 a 950	Coperte
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive
76	61.01 61.02	da 130 a 190 120, 140	Indumenti da lavoro per uomo e ragazzo, spolverini, gonne-grembiuli ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza
81	61.02	070; da 220 a 240; 850; da 900 a 920	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa, per donna, ragazza e bambini

(2433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Galatina.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2770, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Galatina è concessa dilazione, ai sensi del secondo camma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.326.959.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.408.362.480 iscritto a ruolo a nome del sig. Vitellio Luigi. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2254)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2484, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Verzino è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 167.568.506 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 182.139.680 iscritto a ruolo a nome della signora Serafina Ciambrone. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2255)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ventimiglia.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2575, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Ventimiglia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.519.154.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.582.452.120 iscritto a ruolo a nome del sig. Rossi Lorenzo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Imperia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2256)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignanello.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2504, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Vignanello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 174.803.170 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 181.406.360 iscritto a ruolo a nome della ditta Corso Rovigo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Viterbo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2257)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984, n. 14/2750, al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Druento è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 796.833.670 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 825.648.814 iscritto a ruolo a nome del sig. Campanini Carlo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(2258)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale e di due membri di commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984 la dott.ssa Lai Ricciardi Adriana, direttore di divisione R.E. del ruolo dell'amministrazione centrale, è stata nominata membro della commissione elettorale centrale in sostituzione del dott. Giovanni Conti.

Il dott. Amoroso Renato, ispettore dirigente R.E. del ruolo dell'ispettorato del lavoro, è stato nominato membro della quarta commissione elettorale circoscrizionale per l'Emilia Romagna, in sostituzione del sig. Ruggero Palmieri.

La dott.ssa Zini Laura, direttore di sezione del ruolo della amministrazione centrale, è stata nominata membro della sesta commissione elettorale circoscrizionale per il Lazio, in sostituzione del sig. Vincenzo Tedeschi.

(2186)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Plough Italia S.p.a.	Bologna, via Pratello, 23	Specialità medicinali chimiche	D.M. 8 ottobre 1983, n. 6497	Trasferimento autorizzazione
2	Zambon farmaceutici Società per azioni, Simes S.p.a.	Vicenza, viale della Chimica, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 26 settembre 1983, n. 6498	
3	Aandersen Farmaceutisk Institut S.r.l.	Aprilia (Latina), via Pontina, 82	Specialità medicinali	D.M. 30 settembre 1983, n. 6499	Trasferimento autorizzazione
4	Essex (Italia) S.p.a. - S.C.A. - Stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l.	Comazzo (Milano), via F. Kennedy, 5, officina comune	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 8 ottobre 1983, n. 6502	
5	Master Pharma S.r.l.	Cellatica (Brescia), via Bodutto n. 24	Specialità medicinali	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6504	Trasferimento autorizzazione
6	Cristalfarma S.r.l., Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l., Farmaceutici Caber S.r.l., Herdel S.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 143, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6510	
7	L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.a.	Calenzano (Firenze), via Baldanzese n. 143	Specialità medicinali	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6511	Estensione autorizzazione
8	Ausonia farmaceutici S.r.l. Janus Industrie chimiche riunite S.r.l., Zanardi farmaceutici S.r.l., Istituto biologico Dessy S.p.a.	Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 11 novembre 1983, n. 6517	
9	Sclavo S.p.a.	Siena, via Fiorentina n. 1	Specialità medicinali biologiche, vaccini	D.M. 24 ottobre 1983, numero 6521	Trasferimento autorizzazione.
10	I.S.F. S.p.a., Made italiana S.r.l.	Roma, via Tiburtina, 1040, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 19 ottobre 1983, numero 6522	
11	Hammer Pharma S.r.l.	Trescore Cremasco (Cremona), via Milano, 39	Specialità medicinali	D.M. 27 ottobre 1973, numero 6525	
12	Otifarma S.p.a.	Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà, 34	Specialità medicinali, prodotti biologici	D.M. 22 novembre 1983, n. 6528	Mod. ragione sociale
13	Boehringer Ingelheim Società per azioni	Reggello (Firenze), località Prulli	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 5 dicembre 1983, n. 6530	
14	Glaxo S.p.a., Duncan farmaceutici S.p.a., Sigma Tau - Industrie farmaceutiche S.p.a.	Verona, via Fleming n. 2, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 16 dicembre 1983, n. 6531	

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
15	Glaxo S.p.a., Duncan farmaceutici S.p.a., Bonomelli farmaceutici divisione Bonomelli S.p.a.	Verona, via Fleming n. 2, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 16 dicembre 1983, n. 6533	
16	Glaxo S.p.a., Duncan farmaceutici S.p.a., Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.	Pomezia (Roma), via Pontina, km 30,400	Specialità medicinali	D.M. 16 dicembre 1983, n. 6532	
17	L.F.B., Biosint S.p.a.	Campoformido (Udine), via Zorutti n. 54	Specialità medicinali	D.M. 16 dicembre 1983, n. 6535	Trasferimento autorizzazione
18	Gricar Chemical S.r.l.	Milano, via Mauro Macchi, 67	Specialità medicinali (a base di erbe terapeutiche)	D.M. 26 novembre 1983, n. 6536	
19	Chiesi farmaceutici S.p.a. e Master Pharma S.r.l.	Parma, via Palermo, 26-A, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 26 novembre 1983, n. 6537	
20	Montefarmaco S.p.a., Lafar S.r.l., Farmaka S.r.l., Medisca S.r.l.	Milano, via Noto, 7, officina comune	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 26 novembre 1983, n. 6540	
21	Montefarmaco S.p.a., Lafar S.r.l., Farmaka S.r.l., Medisca S.r.l.	Pero (Milano), via G. Galilei, 7, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 26 novembre 1983, n. 6543	
22	Zambon farmaceutici Società per azioni, Simes S.p.a.	Vicenza, viale della Chimica, officina comune	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali prodotte nella propria officina farmaceutica comune di Vicenza, via dei Cappuccini	D.M. 5 dicembre 1983, n. 6548	
23	Labopharma S.r.l.	Pisa, via Contessa Matilde, 66	Specialità medicinali biologiche e chimiche	D.M. 10 dicembre 1983, n. 6551	Trasferimento autorizzazione
24	Dott. Formenti Società per azioni, Boots - Formenti S.p.a., Prodotti Formenti S.r.l., Farmaceutici Formenti S.p.a., Purppharma S.r.l.	Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 28 dicembre 1983, n. 6555	
25	Ausonia farmaceutici S.r.l. Janus farmaceutici S.r.l., Biochimica Zanardi S.r.l. Dessy S.r.l.	Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730	Specialità medicinali	D.M. 27 dicembre 1983, n. 6558	Trasferimento autorizzazione
26	Farma Ligure di Angelo Bodrato & C. S.a.s.	Genova - Sampierdarena, via Carrea n. 12	Specialità medicinali	D.M. 27 dicembre 1983, n. 6559	Trasferimento autorizzazione
27	Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a.	Milano, via Quaranta, 12	Specialità medicinali chimiche e biologiche e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali conto terzi	D.M. 27 dicembre 1983, n. 6561	Trasferimento autorizzazione

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi decreto
1	Ist. vaccinogeno antitubercolare, ente morale	Milano, via Clericetti, 45	Vaccini antitubercolari	D.M. 10 dicembre 1983, n. 6456
2	Cooper italiana S.p.a.	Cormano (Milano), via dei Giovi n. 9	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 10 dicembre 1983, n. 6460
3	O.B.I. S.p.a.	Sesto San Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26	Specialità medicinali	D.M. 10 dicembre 1983, n. 6492
4	Italprofar S.p.a.	Milano, via Quintiliano n. 41	Specialità medicinali, chimiche, specialità medicinali biologiche, operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali	D.M. 10 dicembre 1983, n. 6496
5	Essex Italia S.p.a.	Comazzo (Milano), via F. Kennedy n. 5	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 8 ottobre 1983, n. 6500
6	S.C.A. Stabilimenti chimici dell'Adda S.r.l.	Bologna, via S. Carlo n. 12/14	Specialità medicinali	D.M. 8 ottobre 1983, n. 6501
7	Italo Svizzera Ulfc, Scafarmaco S.r.l.	Ponte Tresa (Varese), via Zanoni n. 9	Specialità medicinali	D.M. 28 dicembre 1983, n. 6503
8	Caber S.r.l.	Ravenna, via Trieste n. 41	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6508
9	Herdel S.r.l.	Sesto San Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio, 307/22	Specialità medicinali	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6509
10	Biovid ind. farmochimica S.r.l.	Milano, via Gargano n. 17	Specialità medicinali	D.M. 10 dicembre 1983, numero 6512
11	Made italiana S.r.l.	Roma, via Tiburtina, 1010	Specialità medicinali	D.M. 19 ottobre 1983, numero 6515
12	Ist. biol. Dessy S.p.a.	Firenze, via S. Domenico n. 47	Prodotti biologici e specialità medicinali chimiche	D.M. 27 ottobre 1983, numero 6516
13	I.S.F. S.p.a	Roma, via Tiburtina, 1040	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 20 ottobre 1983, numero 6520
14	Chiesi farmaceutici S.p.a.	Parma, via Palermo n. 30	Specialità medicinali, chimiche e biologiche	D.M. 26 novembre 1983, n. 6538
15	Master Pharma S.r.l.	Cellatica (Brescia), via Bodutto, 24	Specialità medicinali	D.M. 26 novembre 1983, n. 6539
16	Medisca S.r.l.	Pero (Milano), via G. Galilei, 9	Specialità medicinali	D.M. 26 novembre 1983, n. 6541
17	Puropharma S.r.l.	Milano, via Correggio, 45	Specialità medicinali	D.M. 28 dicembre 1983, n. 6552

(2382)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 7 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1700 —	1700 —	1699,90	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —
Marco germanico . .	618,030	618,030	617,80	618,030	618,30	618,03	618,040	618,030	618,030	618,03
Franco francese	201,580	201,580	201,15	201,580	201,55	201,70	201,820	201,580	201,580	201,58
Fiorino olandese	550,120	550,120	549,93	550,120	550,60	550,16	550,200	550,120	550,120	550,12
Franco belga . .	30,370	30,370	30,3450	30,370	30,37	30,37	30,373	30,370	30,370	30,37
Lira sterlina .	2372,300	2372,300	2378 —	2372,300	2375 —	2372,45	2372,600	2372,300	2372,300	2372,30
Lira irlandese	1896,500	1896,500	1898 —	1896,500	1897,75	1897,25	1898 —	1896,500	1896,500	—
Corona danese .	169,420	169,420	169,20	169,420	169,25	169,41	169,400	169,420	169,420	169,42
E.C.U. .	1386,050	1386,050	1382 —	1386,050	1385,65	1385,65	1385,250	1386,050	1386,050	1386,50
Dollaro canadese	1310 —	1310 —	1310 —	1310 —	1315,25	1305,65	1310,300	1310 —	1310 —	1310 —
Yen giapponese . . .	7,478	7,478	7,4675	7,478	7,465	7,48	7,488	7,478	7,478	7,47
Franco svizzero	749,360	749,360	749,70	749,360	750,45	749,23	749,100	749,360	749,360	749,46
Scellino austriaco . . .	87,930	87,930	87,90	87,930	87,90	87,93	87,925	87,930	87,930	87,93
Corona norvegese . . .	218,410	218,410	218,20	218,410	218,50	218,50	218,600	218,410	218,410	218,40
Corona svedese	211,130	211,130	210,55	211,130	211,10	211,165	211,200	211,130	211,130	211,13
FIM	293,250	293,250	293 —	293,250	293,20	293,50	293,750	293,250	293,250	—
Escudo portoghese . .	12,090	12,090	12,30	12,090	12,27	12,29	12,490	12,090	12,090	12,09
Peseta spagnola	11,043	11,043	11,04	11,043	11,05	11,04	11,050	11,043	11,043	11,04

Media dei titoli del 7 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . .	46,850
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,700
» 6% » » 1970-85 .	95,700
» 6% » » 1971-86 .	91,500
» 6% » » 1972-87 .	86,750
» 9% » » 1975-90 .	89,250
» 9% » » 1976-91 .	85,850
» 10% » » 1977-92 .	87 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	89,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	101 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,450
» » » TR 2,5% 1983/93	107,50
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,600
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,200
» » » » 1-10-1982/84 .	100,250
» » » » 1-11-1982/84 . .	100,575
» » » » 1-12-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 . .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,200
» » » » 1- 3-1982/86 . .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,775
» » » » 1- 6-1982/86 . .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,675
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,625
» » » » 1- 9-1982/86 . .	100,525
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,650
» » » » 1-11-1982/86 . .	100,750
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,750
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,400
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,475
» » » » 1- 9-1983/86 . .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 . .	100,500
» » » » 1- 2-1983/87 . .	100,475
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100,625
» » » » 1- 4-1983/87 . .	100,400
» » » » 1- 5-1983/87 . .	100,625
» » » » 1- 6-1983/87 . .	100,450
» » » » 1- 7-1983/88 . .	100,300
» » » » 1- 8-1983/88 . .	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,725
» » » 18% 1- 1-1985	101,375
» » » 17% 1- 5-1985	101,450
» » » 17% 1- 7-1985	101,650
» » » 17% 1-10-1985	102,250
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1700 —
Marco germanico .	618,035
Franco francese	201,700
Fiorino olandese	550,160
Franco belga .	30,371
Lira sterlina . . .	2372,450
Lira irlandese	1897,250
Corona danese .	169,410
E.C.U. .	1385,650
Dollaro canadese . . .	1305,650
Yen giapponese	7,483
Franco svizzero	749,230
Scellino austriaco . .	87,927
Corona norvegese . .	218,505
Corona svedese	211,165
FIM . .	293,500
Escudo portoghese	12,290
Peseta spagnola . . .	11,046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi dell'8 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1717,600	1717,600	1717,85	1717,600	1717,50	1717,70	1717,820	1717,600	1717,600	1717,60
Marco germanico .	618 —	618 —	617,80	618 —	617,75	617,82	617,650	618 —	618 —	618 —
Franco francese .	201,340	201,340	201,60	201,340	201,50	201,40	201,440	201,340	201,340	201,35
Fiorino olandese	549,570	549,570	550,15	549,570	549,85	549,44	549,300	549,570	549,570	549,56
Franco belga . .	30,426	30,426	30,4675	30,426	30,45	30,40	30,420	30,426	30,426	30,42
Lira sterlina .	2380,500	2380,500	2380 —	2380,500	2385,09	2381,25	2382 —	2380,500	2380,500	2380,50
Lira irlandese	1895,500	1895,500	1900 —	1895,500	1898,25	1896 —	1896,500	1895,500	1895,500	—
Corona danese .	169,080	169,080	169,45	169,080	169,25	169 —	169,150	169,080	169,080	169,08
E.C.U. .	1384,600	1384,600	1385,75	1384,600	1385,65	1384,90	1385,200	1384,600	1384,600	1384,60
Dollaro canadese . .	1309,800	1309,800	1326 —	1309,800	1325,95	1317,27	1324,750	1309,800	1309,800	1309,80
Yen giapponese	7,495	7,495	7,50	7,495	7,50	7,49	7,491	7,495	7,495	7,49
Franco svizzero . . .	750,650	750,650	752,25	750,650	751,75	750,82	751 —	750,650	750,650	750,65
Scellino austriaco . .	87,770	87,770	87,88	87,770	87,85	87,76	87,760	87,770	87,770	87,76
Corona norvegese . . .	218,990	218,990	219 —	218,990	219,15	219,02	219,050	218,990	218,990	218,98
Corona svedese	211,210	211,210	211,49	211,210	211,45	211,23	211,250	211,210	211,210	211,20
FIM	293,730	293,730	293,75	293,730	293,90	293,61	293,500	293,730	293,730	—
Escudo portoghese	12,240	12,240	12,30	12,240	12,25	12,32	12,400	12,240	12,240	12,24
Peseta spagnola	11,028	11,028	11,06	11,028	11,03	11,02	11,030	11,028	11,028	11,20

Media dei titoli dell'8 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	47,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,400
» 6 % » » 1970-85	95,700
» 6 % » » 1971-86 .	91,500
» 6 % » » 1972-87 .	86,750
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	85,800
» 10 % » » 1977-92 .	87 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	103,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	107,525
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,125
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,600
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,200
» » » » 1-10-1982/84 .	100,275
» » » » 1-11-1982/84 .	100,500
» » » » 1-12-1982/84 .	100,500
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,475

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,075
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,025
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,675
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,550
» » 1-10-1982/86 .	100,700
» » » » 1-11-1982/86 .	100,650
» » » » 1-12-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,475
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 4-1983/87	100,375
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,200
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,450
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,350
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,650
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717,710	Lira irlandese	1896 —	Scellino austriaco .	87,765
Marco germanico .	617,825	Corona danese .	169,115	Corona norvegese .	219,020
Franco francese	201,390	E.C.U. .	1384,900	Corona svedese . .	211,230
Fiorino olandese .	549,435	Dollaro canadese . . .	1317,275	FIM . .	293,615
Franco belga	30,423	Yen giapponese	7,493	Escudo portoghese .	12,320
Lira sterlina	2381,250	Franco svizzero . . .	750,825	Peseta spagnola	11,029

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli n. 200404, divisione I, in data 18 febbraio 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dai signori Salvatore e Filippo Pica, per la somma di L. 137.500.000, un appartamento sito in Napoli, via G. Paladino, 25, da destinarsi alle attività istituzionali dell'ateneo.

(2063)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:

sociologia del diritto;
istituzioni di diritto pubblico;
storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero:

filosofia della scienza.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente la commissione circoscrizionale di Roma per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 il sig. Santi Sebastiano, maresciallo maggiore scelto del ruolo sottufficiali e guardie forestali in servizio presso il comando stazione forestale di Sora (Frosinone), è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione del dottor Errico Laudati.

(2268)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della quarta commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984 l'art. 4 del decreto ministeriale 16 luglio 1983, è stato parzialmente modificato nel senso che il coadiutore principale Brunetti Mauro è sostituito, nell'incarico di membro della quarta commissione elettorale circoscrizionale, dal coadiutore principale Pettini Renzo.

(2269)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega al provveditore alle opere pubbliche per la Campania per le verifiche tecniche ed interventi di somma urgenza e di riattazione in ordine ai fabbricati di Napoli compresi nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura. (Ordinanza n. 197/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che i reiterati movimenti tellurici dell'area flegrea connessi alla persistenza del fenomeno bradisismico in atto, hanno interessato anche alcune aree periferiche del comune di Napoli già individuate nelle circoscrizioni comunali di Bagnoli e Fuorigrotta;

Considerato che recentemente i fenomeni del bradisismo hanno manifestato la loro ripercussione anche nella circoscrizione di Pianura;

Considerata la necessità di estendere anche alla circoscrizione di Pianura gli accertamenti sulle condizioni statiche degli edifici già previsti dall'ordinanza n. 167 del 16 marzo 1984 per le circoscrizioni di Bagnoli e Fuorigrotta;

Rilevato che, a seguito delle verifiche tecniche frattanto eseguite, numerosi edifici sono stati colpiti da ordinanza di sgombero;

Atteso che il comune di Napoli allo stato non dispone di adeguate strutture per fronteggiare le esigenze insorte dalla persistenza del fenomeno bradisismico dell'area flegrea;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere di ufficio alla immediata esecuzione dei necessari lavori di pronto intervento a tutela della pubblica e privata incolumità;

Attesa la necessità di ridurre al minimo i termini di permanenza delle famiglie sgomberate e precariamente sistemate in supporti abitativi provvisori e di evitare la chiusura di edifici sedi di uffici e servizi pubblici;

Vista la precedente ordinanza n. 167 in data 16 marzo 1984;

Riconosciuta l'opportunità di delegare al provveditore alle opere pubbliche per la Campania anche i compiti relativi all'esecuzione dei lavori di somma urgenza e di riattazione degli edifici dichiarati inagibili totalmente o parzialmente;

Ritenuto opportuno avvalersi per i compiti sopra descritti, oltre che del personale indicato nella ripetuta ordinanza n. 167 (funzionari del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, del comune di Napoli, dell'ufficio regionale del genio civile di Napoli con l'ausilio di tecnici del comando provinciale vigili del fuoco) anche di personale dell'I.A.C.P. di Napoli, delle Forze armate dipendente dal genio militare, nonché di pensionati dello Stato e della regione nel limite di sei unità mediante convenzioni trimestrali rinnovabili, oltre che di due strutturisti da incaricarsi caso per caso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è delegato a costituire, alle sue dirette dipendenze presso la sede del provveditorato, un « Centro di coordinamento » per gli interventi relativi agli immobili di Napoli, compresi nelle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura, con il compito di provvedere:

a) alla verifica delle condizioni di stabilità degli edifici danneggiati dai fenomeni bradisismici in atto nella zona flegrea, a richiesta delle suddette circoscrizioni;

b) all'attuazione dei lavori di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010;

c) alla riattazione e consolidamento dei fabbricati riparabili, oggetto di sgombero anche parziale, nonché dei fabbricati che per le loro precarie condizioni statiche potrebbero pregiudicare la viabilità limitrofa;

d) alla riattazione degli edifici, oggetto di sgombero o di inagibilità parziale o totale, sedi di uffici o servizi pubblici quali scuole, strutture sanitarie, poste e telecomunicazioni ecc., con esclusione degli edifici demaniali e di culto.

Art. 2.

Nell'ambito della delega di cui al precedente articolo, lo stesso provveditore è autorizzato ad istituire un « Ufficio per la attuazione degli interventi » idoneamente strutturato, al quale è preposto, con funzione di ingegnere capo, il dott. ing. Renato Carelli, primo dirigente tecnico dell'amministrazione lavori pubblici.

Tale ufficio sarà ubicato in idonei locali che verranno, all'uopo messi a disposizione dal comune di Napoli.

Art. 3.

Il provveditore alle opere pubbliche provvede:

a) alla definizione tecnica ed alla quantificazione economica degli interventi ritenuti necessari a seguito delle verifiche effettuate;

b) alla emissione delle ordinanze di sgombero nei casi richiesti, per la notifica delle quali si avvarrà del Corpo dei vigili urbani del comune di Napoli.

Copia delle ordinanze di sgombero dovranno essere trasmesse al sindaco di Napoli - 3ª direzione assistenza e 6ª direzione tecnica, nonché alla circoscrizione interessata;

c) all'approvazione delle perizie redatte dall'« Ufficio » di cui al precedente art. 2, sentito il parere dell'ingegnere capo ed esso preposto, prescindendo dai limiti di importo stabiliti nella vigente legislazione dei lavori pubblici;

d) all'appalto delle opere, cui, stante l'urgenza, il provveditore è autorizzato a procedere a mezzo di trattativa privata con imprese idonee iscritte all'Albo nazionale costruttori.

I relativi lavori sono dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 4.

I lavori di cui alla presente ordinanza devono assicurare l'agibilità e l'abitabilità degli edifici, al fine di consentire il rientro delle famiglie sgomberate ovvero la ripresa di pubblici servizi, e non sono soggetti alla normativa di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, ed alla normativa antisismica vigente.

Art. 5.

I compiti relativi alla sistemazione dei nuclei familiari sgomberati ed all'assistenza a favore dei medesimi restano nella competenza del comune di Napoli - 3ª direzione assistenza, con i fondi che saranno messi a disposizione dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il tramite della prefettura di Napoli.

Art. 6.

L'organico tecnico, amministrativo e di supporto del « Centro di coordinamento » e dell'« Ufficio per l'attuazione degli interventi », sarà determinato dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania con proprio ordine di servizio utilizzando il personale indicato nelle premesse.

Il personale proveniente da amministrazioni statali, regionali e comunali che verrà all'uopo incaricato dovrà essere dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni altra attività del proprio ufficio.

Al suindicato personale, per il periodo di espletamento dell'incarico, sarà attribuito il compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato nella misura massima di 100 ore mensili.

I predetti enti sono tenuti ad aderire alle richieste che saranno all'uopo avanzate del provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

Per il personale da convenzionare, il predetto provveditore è delegato alla stipula di apposito atto attribuendo agli interessati i compensi mensili iniziali previsti per il personale statale delle corrispondenti qualifiche.

Agli strutturisti incaricati mediante convenzione, potrà essere riconosciuto un compenso da determinarsi dello stesso provveditore entro il limite massimo di L. 200.000 per ciascuna prestazione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza ed a modifica dell'art. 5 dell'ordinanza n. 167 del 16 marzo 1984, valutato in 20 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, mediante accreditamenti che saranno disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in contabilità speciale di tesoreria intestata al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania su motivate richieste dello stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2425)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto 22 marzo 1984, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, in seguito ad istanza prodotta in data 5 gennaio 1984, al sig. Szabo Miszenti Fabio, nato a Trieste il 30 agosto 1965, è stata accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sabomisseni. A cura dell'autorità comunale di Monfalcone il testo del decreto sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

(2189)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 20 aprile 1984, n. 1/13/2/101, il cognome originario del sig. Edi Gregorič, nato a Villa Decani il 6 giugno 1947, abitante a Trieste in via Tonino Amatori n. 25, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 12 gennaio 1983, nella forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878. Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, sig.ra Maristella Calligaris. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2292)

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 12 aprile 1984, n. 1/13/2/788, il decreto del prefetto di Pola 18 ottobre 1932, n. 686, con il quale il cognome del sig. Andrea Resinovič, nato ad Erpelle il 10 ottobre 1870, venne ridotto nella forma italiana di « Resino », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Antonia Metlica, ai figli Francesco, Albina e Carlo, alla nuora Zorana Babuder e alla nipote Nadina Resinovič, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 marzo 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Francesco Resino, nato ad Erpelle Cosina il 13 dicembre 1905 residente a Trieste in via S. Francesco, 14, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Resinovič ». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato. Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Resino » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Giovanna Ghezzo, nata a Tomadio il 14 agosto 1911.

(2293)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elevazione, da nove a quindici, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, seconda, quarta, sesta e settima, della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n 9 Presidenza, foglio n. 93, con il quale vengono stabiliti i posti delle dotazioni in organico per ogni qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 279, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per esami a nove posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Accertato che i posti già messi a concorso per il passaggio all'impiego civile di sottufficiali ai sensi dell'art. 352 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non sono stati coperti e che, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, i posti riservati a detta categoria possono essere attribuiti mediante pubblici concorsi;

Considerato che, ai sensi del decreto presidenziale 21 luglio 1982 sopra citato, sono risultati disponibili ulteriori posti, tutti da conferire mediante concorso;

Considerata l'opportunità di elevare da nove a quindici il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle crescenti esigenze di funzionamento dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e data l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe ed onerose procedure concorsuali, in relazione anche all'elevato numero di candidati (millequattrocentotrenta) ammessi al concorso — di cui si devono ancora svolgere tutte le prove —, i quali assicurano la possibilità di una vasta e soddisfacente selezione;

Tenuto, inoltre, conto dei posti riservati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a posti di coadiutore in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto presidenziale 23 dicembre 1981, citato nelle premesse, è elevato da nove a quindici posti.

Conseguentemente, i posti riservati, a norma dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, passano da quattro a sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1984

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 247

(2427)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Graduatoria generale regionale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di restauratore di disegni e stampe nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11-12 del novembre-dicembre 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1981, registro n. 23, foglio n. 23, con il quale sono state approvate la graduatoria regionale generale di merito, quella regionale dei vincitori e quella regionale degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di restauratore in prova di disegni e stampe nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

(2413)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

RUOLO SANITARIO

Tabella A (profilo professionale: medici):

un posto della posizione funzionale di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale.

Tabella G (profilo professionale: psicologi):

un posto della posizione funzionale di psicologo collaboratore.

Tabella I (personale infermieristico - quadro 1° - profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria):

un posto della posizione funzionale di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

RUOLO TECNICO

Tabella D (profilo professionale: assistenti sociali):

un posto della posizione funzionale di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(2396)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1984, n. 5.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1984, n. 6.

Centro riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati (C.R.E.). Conto consuntivo esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1984, n. 7.

Istituto regionale per la programmazione economica per la Toscana (I.R.P.E.T.). Rendiconto per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

(1832)

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. 8.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Determinazione dell'imposta

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 è sostituito dal seguente:

« L'imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *dicembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *febbraio* 1984.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. 9.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1984 sia approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio per l'anno finanziario 1984 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 196 del 21 dicembre 1983 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *dicembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *febbraio* 1984.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. 10.

Centro riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il centro riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1984 sia approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio per l'anno finanziario 1984 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 29 del 12 dicembre 1983 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 *dicembre* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *febbraio* 1984.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **11.**

Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.), è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1984 sia approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio per l'anno finanziario 1984 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 575 del 13 dicembre 1983, e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1984.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **12.**

Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.). Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *febbraio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

HA APPROVATO

IL CONSIGLIO REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (ERTAG) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1984 sia approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1984, il bilancio per l'anno finanziario 1984 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 65 del 22 dicembre 1983 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 6 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1983 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1984.

(1833)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227